

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 00049/2019 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 49 del 2019, proposto da

Beatrice Bardini, Tamara Fracasso, Serafina Sardaro, Liberatina Di Lorenzo, Daniela Aversa, Pasqualina De Caprio, Tina Di Giorgio, Angela Frungillo, Assunta Iorio, Eleonora Schiappa, Rossella De Angelis, Antonietta Signorelli, Consuelo Coluzzi, Federica Iannucci, Marilena Marrocco, Aurora Accapezzato, Sandra Trano, Paola Palazzo, Delia Grella, Elena D'Acunto, Simona Zanotti, Anna Citrone, Elisabetta Forcina, Maria Santillo, Federica Tommasino, Lorenza Argenziano, Giuseppina Matano, Benedetta Alfieri, Daniela Anselmo, Chiara Polidoro, Francesca Parisella, Nadia Pestillo, Rosa Maria D'Amico, Assunta Pietrosanto, Lorella Ercole, Giuseppina Casale, Federica Iannucci, Lorella Lauretti, Loredana Cardillo, Dario Fusaro, Angela Capodiferro, Elena Trabucco, Katia Gallozzi, Enza Rotunno, Esterina Morra, Dattiana Esposito, Caterina Varone, Manuela Borrelli, Laura Pellizzon, Claudia Pannozzo, Maria Orelli, Carla Palombi, Maria Concetta Foggia, Ketty Raimondi, Alessia Eramo, Maddalena Pelliccia, Giuliana Ferrazzoli,

Marica Piccoli, Alessia Nigro, Deborah Capirchio, Clorinda Arezzi, Paola Arzano, Giuliana Pestillo, Isabella Antegiovanni, Francesca Petrillo, Paola Di Crescenzo, Barbara Masella, Candelora Rizzi, Barbara Pietrosanto, Iolanda Rufo, Livia Zona, Emilia Vincenza Zago, Monica Barbara Torre, Cristiana Sistimini, Simona Petrianni, Antonella Percoco, Stefania Marcuzzi, Orietta Gambacurta, Cinzia Callian, Francesca Belmonte, Elisa Pecorilli, Gianna Padovan, Maria D'Amato, Giuseppina Pongelli, Rita Manzo, Concetta Mordente, Paola Di Bella, Emanuela Morazzano, Antonietta Montenegro, Filomena Marcelli, Nadia Guadagno, Luisa Melillo, Michela Casconi, Clementina Gallozzi, Maria Frasca, Antonella Bersani, Ambra Cardarelli, Nilde Grassucci, Noemi Brignone, Pamela Di Cave, Angela Sarallo, Roberta Lepore, Cintia Pia Vizcarra, Katia Protano, Ambra Mazzocchini, Elisa Folcarelli, Marina Ciarmatore, Elena Marroni, Nicoletta Mandatori, Ernestina Torino, Maria Bonanni, Annamaria Bennardis, Tiziana Priore, Filomena Verrico, Laura Petronio, Elisa Di Russo Bonino, Iolanda De Gennaro, Giovanna Iannotta, Stefania Guglietta, Michela Della Valle, Laura Silvestri, Valentina Mozzoni, Fabiana Martini, Silvia Di Donfrancesco, Cinzia Campera, Sabrina Caffi, Isabella Buselli, Stefano Menin, Michela Faggiani, Clementina Piccolo, Giulia Orelli, Silvana Savarese, Rina Manfredi, Tiziana Beltrami, Luana Aquilani, Lia Agnoni, Iolanda Grasso, Stefania Carella, Carmela Taglialatela, Marilena Marchetti, Chiara Aprea, Rosa Fariello, Gabriella Perica, Anna Campagna, Ivana Sparta', Loredana Ruggieri, Miriam Cupo, Sabrina Branca, Silvia Di Fazio, Enrica Ciotti, Maria Clemente, Linda Luisa Bianchi, rappresentati e difesi dagli avvocati Michelangelo Fiorentino, Maria Rosaria Altieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giorgio Ricciardi in Roma, viale Tiziano n. 80;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico

Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Sabrina Antonucci non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

ed adozione delle misure cautelari più idonee alla tutela dei ricorrenti, ivi compresa l'ammissione con riserva alla procedura concorsuale

(ed eventuale rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell'art. 4, comma quinquies, lett a) e b) del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito in Legge dall'art. 1, comma 1, della L. 9 agosto 2018, n. 96)

1) del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 17.10.2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 250, in data 26/10/2018, con cui sono state definite le modalità di espletamento del “Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno”, nella parte in cui, all'art. 6, comma 1, lett. a) e b), unitamente al diploma di laurea in scienze della formazione primaria ovvero diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti questi ultimi due presso gli istituti Magistrali comunque entro l'a.s. 2001/02, richiedono, quale ulteriore requisito, l'aver svolto “nel corso degli ultimi otto anni scolastici, presso le istituzioni scolastiche statali, almeno due annualità di servizio specifico rispettivamente sulla scuola dell'infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno”, precludendo la partecipazione ai docenti abilitati ma privi del requisito dei due anni di servizio specifico nella scuola statale;

2) del decreto del Direttore Generale n. 1546 del 07.11.2018, con cui è stato bandito il “Concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno indetto ai sensi dell'articolo 4, comma 1-quater, lettera b), del

decreto-legge n. 87 del 12 luglio 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 9 agosto 2018 “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” nella parte in cui, all'art. 3, comma 2, lett. a) e b), unitamente al diploma di laurea in scienze della formazione primaria ovvero diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti gli ultimi due presso gli istituti Magistrali comunque entro l'a.s. 2001/02, richiedono, quale ulteriore requisito, l'aver svolto “nel corso degli ultimi otto anni scolastici, presso le istituzioni scolastiche statali, almeno due annualità di servizio specifico rispettivamente sulla scuola dell'infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno”, precludendo la partecipazione ai docenti abilitati ma privi del requisito dei due anni di servizio specifico nella scuola statale;

3) dell'art. 7, comma 2 del D.M. del 17/10/2018 nella parte in cui stabilisce che “I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione”;

4) dell'art. 4, comma 2, del decreto del Direttore Generale n. 1546 del 07.11.2018, nella parte in cui stabilisce che “I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi, esclusivamente, attraverso il sistema informativo POLIS ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione”;

5) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento allo stato sconosciuto avverso il quale si formula espressa riserva di motivi aggiunti.

Per la declaratoria

del diritto dei ricorrenti alla partecipazione al concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno di cui al D.M. 17/10/2018 e al D.D.G. 1546 del 07/11/2018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2019 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

I ricorrenti hanno impugnato il bando di concorso di cui in epigrafe nella parte in cui richiede quale requisito di partecipazione l'aver svolto *“nel corso degli ultimi otto anni scolastici, presso le istituzioni scolastiche statali, almeno due annualità di servizio specifico rispettivamente sulla scuola dell'infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno”*, precludendo la partecipazione ai docenti privi del requisito dei due anni di servizio specifico nella scuola statale.

Alla camera di consiglio del 19 febbraio 2019, avvertite le parti ex art. 60 c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.

La questione oggetto del presente giudizio è stata esaminata *funditus* da parte di questa Sezione con la sentenza 2115/2019, le cui motivazioni, che si condividono integralmente, si richiamano ex art. 74 c.p.a.

Stante la novità della questione le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2019 con

l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Saponi, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Emiliano Raganella, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**Claudia Lattanzi**

**IL PRESIDENTE**

**Giuseppe Saponi**

**IL SEGRETARIO**